Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA'
PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE E DISABILITA'
SISTEMA DEGLI INTERVENTI E DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.3508

famiglia@pec.regione.lombardia.it

Protocollo J2.2026.0111719 del 06/11/2026

Alla c.a.

Direttori Sociosanitari ATS
Responsabili Servizi Vigilanza ATS
Responsabili Uffici di Piano
ANCI Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti interpretativi sugli Alloggi per l'autonomia (dgr n. 20762/2005 e dgr n. 2857/2020) e sulle Comunità Alloggio Sociali per Anziani (dgr n. 7776/2018)

A seguito di richieste di chiarimenti/quesiti interpretativi pervenuti alla scrivente Direzione Generale in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio e ai titoli di studio degli operatori relativi alle unità d'offerta residenziali per minori, si precisa quanto segue al fine di favorire una univoca e omogenea applicazione nei diversi territori:

- **ALLOGGI PER L'AUTONOMIA IN MONOLOCALI**

  È consentita la realizzazione di Alloggi per l'Autonomia in monolocali per l'accoglienza di massimo due persone, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento locale d'igiene/ Regolamento Edilizio del Comune di ubicazione, alle seguenti condizioni:
  - per quanto attiene gli Alloggi per l'Autonomia mamma-bambino ai sensi della dgr n. 20762/2005 e gli Alloggi per l'Autonomia genitore-figli ai sensi della dgr n. 2857/2020, nel caso non siano disponibili due letti singoli separati, l'accoglienza di un genitore con un figlio/a è consentita fino al compimento del sesto anno di età;
  - per quanto attiene gli Alloggi per l'Autonomia ai sensi della dgr n. 20762/2005 e gli Alloggi per l'Autonomia di tipo educativo ai sensi della dgr n. 2857/2020, l'accoglienza di due utenti è consentita solo in presenza di due letti singoli separati.

- **PRESIDIO NOTTURNO IN ALLOGGI PER L'AUTONOMIA CON OSPITI MINORENNI**

  Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'applicazione del requisito organizzativo relativo alla presenza dell'operatore nelle ore notturne presso l'unità d'offerta sociale "Alloggio per l'Autonomia di tipo educativo" (dgr n. 2857/2020), con particolare riguardo alle strutture che accolgono minorenni, si forniscono le seguenti precisazioni;
  - "l'operatore socioeducativo con funzione di presidio nelle ore notturne (22-7) …. che risieda in struttura" ha una accezione esclusivamente organizzativo-funzionale, riferendosi alla presenza stabile presso la struttura del soggetto che garantisce il presidio nelle ore notturne. Non è da intendersi che il soggetto stesso debba avere la residenza anagrafica o la dimora abituale presso la struttura;

- per quanto riguarda la figura dell'operatore socio-educativo e, nello specifico, i titoli di studio che deve possedere, il riferimento è la dgr n. 6443/2022.

❖ **SERVIZI IGIENICI IN UNA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALE PER ANZIANI**
Ai sensi della dgr n. 7776/2018, in ogni C.A.S.A. è previsto che sia garantito almeno un servizio igienico ogni tre ospiti accessibile ai disabili e con sistema di chiamata di emergenza di facile uso. Si precisa che ogni singolo servizio igienico, conteggiato ai fini del rapporto minimo ospiti/servizi igienici (3:1), deve essere necessariamente completo anche di doccia accessibile a pavimento o di vasca accessibile, in modo che possa essere garantita l'igiene completa della persona.

Si chiede cortesemente di favorire la diffusione della presente comunicazione presso gli enti presenti nei territori di riferimento.

Cordiali saluti

Il Dirigente
DAVIDE SIRONI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.